



PROVINCIA
DI ROMA

**Regolamento di disciplina dei
procedimenti di autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee, di licenze di
attingimento di acque superficiali e di
concessione di piccola derivazione di
acqua pubblica di competenza
provinciale**

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 27 del 25 luglio 2011

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1

Competenza dell'Amministrazione Provinciale

- 1 Ai sensi del Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia di Roma intende disciplinare con il presente regolamento le seguenti competenze ad essa delegate dalla Regione Lazio con LR 53/98, art. 9 c. 2:
 - a) autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
 - b) concessioni per piccole derivazioni di acqua (superficiale, sotterranea, di sorgente) ad esclusione di quelle ad uso domestico;
 - c) licenze di attingimento di acque superficiali.
- 2 Ai fini del precedente comma 1, lettera b), sono considerate piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti stabiliti dall'art. 6, comma 2, del R.D. 1775/1933.
- 3 Ai fini del comma 1 lettera b) il prelievo e l'utilizzo di acque per uso domestico, ai sensi dell'art. 93 del R. D. 1775/1933, non necessitano di autorizzazione o concessione.
- 4 La struttura della Provincia preposta a tale competenza è il Servizio “Tutela delle acque, suolo e risorse idriche” compreso nel Dipartimento “Servizi di tutela ambientale”, di seguito denominato Ufficio.

Art. 2

Soggetti richiedenti

- 1 Possono presentare istanza finalizzata ad ottenere gli atti di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo, tutti coloro - persone fisiche, anche in forma associata, o persone giuridiche, sia di diritto pubblico che di diritto privato - che abbiano necessità di ricercare e/o derivare acqua pubblica, ad esclusione dei casi di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.
- 2 Nel caso in cui una pluralità di soggetti intenda ricercare acqua mediante la perforazione di un unico pozzo e/o utilizzare l'acqua di una stessa opera di presa, è possibile presentare un'unica domanda. In tal caso i richiedenti concludono appositi accordi nei quali devono essere chiaramente individuati i quantitativi ed i volumi annui prelevati da ciascun utente. Deve altresì essere individuato un rappresentante per i rapporti con la Provincia.
- 3 E' facoltà della Provincia di Roma ammettere in un'unica istanza di concessione più derivazioni, purché l'acqua che si intende derivare provenga da uno stesso corpo idrico e le captazioni siano ubicate in un'unica proprietà. Non è tuttavia consentita la presentazione di un'unica istanza di concessione per un numero di derivazioni superiori a cinque.

Art. 3

Avvio del procedimento e Termine di conclusione procedimento

- 1 Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, viene comunicato l'avvio del procedimento ai soggetti interessati.
- 2 I termini di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di acque sotterranee e di licenze di attingimento è di giorni 90, il termine di conclusione del procedimento di rilascio di concessioni per piccola derivazione è di giorni 180.

Art. 4

Conclusione del procedimento e provvedimento finale

- 1 L'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene formalizzato attraverso la presentazione al dirigente della proposta di provvedimento dirigenziale.
- 2 All'interessato viene data comunicazione della conclusione del procedimento, con l'avvertenza che in caso di mancato ritiro dell'atto autorizzatorio entro il termine di giorni 30, l'autorizzazione è revocata, secondo la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento
- 3 Il provvedimento dirigenziale verrà consegnato al richiedente o ad un suo delegato, munito di delega firmata dal richiedente e corredata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante, firmata in originale.
- 4 In caso di conclusione negativa del procedimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono preliminarmente comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., concedendo un termine all'interessato di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per poter presentare osservazioni e memorie, delle quali si terrà conto nella redazione del provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento dirigenziale di diniego verrà inviato all'interessato.

Art. 5

Validità dei provvedimenti

- 1 L'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ha validità di 12 mesi e può essere prorogata una o più volte per periodi di sei mesi, in caso di valide e documentate motivazioni e previa dichiarazione che nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione rilasciata. La proroga deve essere richiesta entro la scadenza del provvedimento iniziale di autorizzazione.
- 2 La concessione alla derivazione di acqua pubblica non può eccedere anni 30. In caso di concessione per uso cantiere, la durata è commisurata al periodo di attività del cantiere. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità previste all'art. 12 del regolamento.
- 3 La licenza di attingimento ha validità annuale a fare data dal rilascio del provvedimento, e può essere rinnovata per non più di cinque volte. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità previste all'art. 21 del regolamento.

Art. 6

Procedimento di revoca

- 1 In caso di revoca, si procede ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, indicando i motivi che comportano la revoca ai sensi dei successivi articoli 9, 15, 22 e dando un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni e nuova documentazione, di cui viene tenuto conto nell'adozione del provvedimento finale. Il loro eventuale mancato accoglimento viene motivato nell'atto di revoca, che viene trasmesso all'interessato.

TITOLO II

**PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA
DI ACQUE SOTTERRANEE**

Art. 7

Modalità di presentazione delle istanze

- 1 La domanda per il rilascio di autorizzazione o proroga ad effettuare ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni, corredata da marca da bollo, deve essere redatta in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio "Tutela acque, suolo e risorse idriche" con proprio provvedimento. L'istanza può essere presentata direttamente presso l'Ufficio competente o inviata tramite raccomandata A/R. I moduli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono disponibili al pubblico sul sito internet della Provincia di Roma o presso l'Ufficio competente. E' inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda di autorizzazione.
- 2 Ai sensi del "Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale", adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010, e ss.mm.ii. sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto.
- 3 L'istanza incompleta e/o la mancata presentazione, contestualmente alla domanda, della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di cui al comma 2, determinano l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'irricevibilità viene data comunicazione all'interessato.
- 4 All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di improcedibilità:
 - a. relazione idrogeologica timbrata e sottoscritta da un geologo abilitato iscritto all'Ordine professionale, redatta secondo le indicazioni e le modalità riportate nel foglio informativo di cui al precedente comma 1;
 - b. Carta Tecnica Regionale 1:10.000 o 1:5000 in triplice copia con l'indicazione dell'area interessata dalla ricerca di acqua;

- c. stralcio catastale in triplice copia con l'indicazione del luogo dove dovrà essere effettuata la perforazione;
 - d. atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o altro titolo idoneo a legittimare la presentazione dell'istanza alla ricerca, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno, se diverso dal richiedente, e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso.
- 5 La documentazione indicata al precedente comma, qualora non allegata all'istanza di autorizzazione, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 1, entro e non oltre giorni 30 dalla presentazione o dall'invio della domanda di autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
- 5 bis La Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento ritenga necessario ai fini istruttori in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell'interesse pubblico.
- 5 ter Il richiedente, preventivamente all'inizio delle operazioni di ricerca, dovrà dotarsi di ogni altro eventuale nulla osta o autorizzazione necessari allo svolgimento dell'attività prevista da altre vigenti leggi da richiedere ad Enti diversi.
- 6 A seguito di archiviazione, il soggetto interessato può riproporre nuova istanza all'Ufficio, secondo le modalità di presentazione previste e specificando di volere far valere l'eventuale documentazione già allegata alla precedente istanza archiviata, purché ancora valida.

Art. 8

Istruttoria delle istanze

- 1 In presenza di istanza conforme a quanto previsto nel precedente articolo e completa della documentazione richiesta, si procede ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 a:
- a) invio della domanda di autorizzazione all'Ispettorato Regionale della Polizia Mineraria per il parere minerario di competenza ;
 - b) invio agli interessati della comunicazione con la data del sopralluogo;
 - c) pubblicazione, secondo la normativa vigente, dell'avviso di sopralluogo.
- 2 Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di domanda di autorizzazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni in forma scritta al Servizio "Tutela acque, suolo e risorse idriche" della Provincia.
- 3 L'Ufficio valuta le eventuali opposizioni pervenute nei termini suddetti, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

- 4 Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
- 5 Dopo il sopralluogo e il parere favorevole di cui al comma 1 lettera a) viene rilasciato l'atto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee.
- 6 Il successivo rinvenimento di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 103 del R.D. 1775/1933 deve essere denunciato entro 30 giorni all'Ufficio, utilizzando l'apposito modulo di denuncia pozzo reperibile presso il Servizio "Tutela acque, suolo e risorse idriche" o sul sito web della Provincia di Roma.
- 7 Nel caso in cui si sia reso necessario effettuare più scavi per la ricerca di acqua, è fatto obbligo di chiudere le perforazioni non utilizzate, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e/o da quanto stabilito dall'Ufficio.
- 8 Tutti i pozzi e le derivazioni di acqua, inclusi quelli ad uso domestico, devono essere denunciati dall'utilizzatore o possessore o proprietario all'Ufficio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Decreto Legislativo 12 Luglio 1993, n. 275 e s.m.i.
- 9 A seguito della denuncia, qualora il proprietario o possessore intenda utilizzare l'acqua proveniente dalla perforazione per uso diverso dal domestico, deve presentare all'Ufficio competente istanza di concessione, secondo le modalità stabilite al Titolo III del presente regolamento.

Art. 9

Cause di revoca

- 1 Il provvedimento di autorizzazione viene revocato in qualsiasi momento:
 - a) per inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione;
 - b) negli altri casi previsti dall'art. 101 del R.D. 1775/1933;
 - c) nel caso in cui non venga ritirato dall'interessato entro i termini previsti, secondo la procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.Si applica la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.

TITOLO III PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 10

Modalità di presentazione delle istanze

- 1 La domanda di nuova concessione per piccole derivazioni idriche, ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, corredata da marca da bollo, deve essere redatta in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio "Tutela acque, suolo e risorse idriche" con proprio provvedimento. L'istanza può essere presentata direttamente presso l'Ufficio competente o inviata tramite raccomandata A/R. I moduli necessari alla presentazione della domanda di concessione sono disponibili al pubblico sul sito internet della Provincia di Roma o presso l'Ufficio competente. E' inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda.
- 2 Ai sensi del "Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale", adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010 e ss.mm.ii., sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto.
- 3 Alla domanda di nuova concessione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione idrogeologica e tecnica in duplice copia, firmata e timbrata da tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale, redatta secondo le indicazioni e le modalità riportate nel modello di richiesta di autorizzazione;
 - b) scheda tecnica riassuntiva in triplice copia sottoscritta e timbrata dal rappresentante legale della Società e dal tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale;
 - c) disegni delle opere di presa e di distribuzione dell'acqua in triplice copia, rappresentati in scala in rapporto non minore di 1:2000;
 - d) Carta Tecnica Regionale 1:10.000 in triplice copia con l'indicazione precisa dell'ubicazione dell'opera di presa;
 - e) stralcio catastale in triplice copia con l'esatta ubicazione dell'opera di presa e, in caso di uso irriguo e /o innaffiamento (agricolo), l'indicazione dell'area complessiva da irrigare;
 - f) sezione schematica in triplice copia del pozzo e stratigrafia del terreno nel caso di derivazione di acque sotterranee;
 - g) per le sole derivazioni di acqua superficiale: relazione inerente al minimo deflusso vitale del corpo idrico, secondo il sistema di calcolo approvato dall'Autorità di Bacino competente. Nel caso in cui la competente Autorità di Bacino non abbia approvato il sistema di calcolo, dovrà essere utilizzato quello stabilito dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere;
 - h) Quietanza comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.
- 4 La domanda incompleta, ovvero la mancata presentazione della documentazione indicata al comma 3 costituiscono motivi di irricevibilità della domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 10 Regio Decreto 1285/1920 e del presente regolamento. Della irricevibilità viene data comunicazione motivata all'interessato.

- 5 Nel caso in cui l'autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee sia stata rilasciata da altro Ente o il pozzo sia stato denunciato in sanatoria ad altro Ente, devono essere allegati alla richiesta di concessione di derivazione anche i seguenti documenti:
- a) atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero del contratto di affitto o di altro titolo idoneo a legittimare la presentazione dell'istanza, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario, se diverso dal richiedente e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso;
 - b) autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee rilasciata da altro Ente o denuncia pozzo in sanatoria ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 Luglio 1993 n. 275 presentata ad altro Ente.

Art. 11

Istruttoria delle istanze

- 1 L'avviso della domanda di concessione viene pubblicato nel sito web della Provincia di Roma. Nell'avviso sarà data notizia del giorno e dell'ora previsti per la visita dei luoghi nonché indicazione che la domanda, unitamente agli allegati tecnici, è disponibile per la visione presso l'Ufficio.
- 2 Le domande presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra, che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda oggetto di pubblicazione sono accettate, dichiarate concorrenti con questa ed ammesse ad un'unica istruttoria. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del R.D. 1775/1933, nonché i criteri di preferenza emanati con successivo atto dell'Ufficio. Di tutte le domande concorrenti accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dalla normativa in vigore.
- 3 Trascorsi i termini di cui al precedente comma, entro i successivi 15 giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni scritte all'Ufficio.
- 4 L'Ufficio valuta le eventuali opposizioni pervenute nei termini suddetti dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
- 5 Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le domande di concessione accettate sono trasmesse all'Autorità di Bacino per il parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità del prelievo con il Piano di Tutela per il controllo del bilancio idrico o idrogeologico; trascorso il termine previsto dalla normativa, senza che il parere sia stato rilasciato, si procede a richiedere la nomina di commissario *ad acta*, secondo le modalità previste dall'art. 7 del R.D. 1775/1933, come modificato dal D. Lgs. 152/06.
- 6 Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in caso di istanza di concessione per uso irriguo, si procede ad inviare al competente Consorzio di Bonifica la richiesta di comunicare entro 30 giorni se la domanda di acqua possa o meno essere soddisfatta attraverso le strutture consortili presenti sul territorio. Qualora il termine decorra inutilmente, si considera non

possibile soddisfare la richiesta di acqua da parte delle strutture consortili operanti sul territorio.

- 7 Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 in caso di richiesta di concessione di derivazione per uso potabile e/o irriguo (agricolo) e /o zootecnico, l'Ufficio provvede a informare la A.S.L. territorialmente competente.
- 8 La domanda di concessione di derivazione di acqua per uso consumo umano non può essere accolta qualora vi sia la possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico richiesto attraverso le reti idriche pubbliche e gli acquedotti.
- 9 Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
- 10 Al richiedente viene inviata comunicazione per la sottoscrizione di un disciplinare, che prevede le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario. All'atto della sottoscrizione il richiedente deve presentare le quietanze di versamento della cauzione e di un quarantesimo del canone concessorio, determinato secondo la normativa regionale vigente, come previsto dalla DGR 1118/2001.
- 11 Il disciplinare, sottoscritto dalle parti, è soggetto a registrazione a carico del richiedente.
- 12 Dopo la registrazione del disciplinare, al richiedente viene data comunicazione di conclusione del procedimento. Per il ritiro della determinazione dirigenziale di concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 13 ai sensi della normativa regionale vigente la concessione di piccola derivazione di acque prevede il pagamento di un canone concessorio da versare alla Regione Lazio.

La quantificazione e la comunicazione al concessionario dell'ammontare del canone così come le successive verifiche sulla corresponsione del canone medesimo e le eventuali controversie che ne dovessero conseguire, nonché quant'altro connesso al canone o derivante dallo stesso, sono di competenza regionale.

Art. 12

Modalità di presentazione delle istanze di rinnovo delle concessioni

- 1 La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 2 anni prima della scadenza della concessione in essere ed è soggetta al medesimo procedimento previsto per il rilascio di nuova concessione. Nel caso in cui la concessione da rinnovare sia stata rilasciata da altro Ente, alla domanda di rinnovo deve essere allegata anche copia dell'atto di concessione, completo di disciplinare, rilasciato da altro Ente.
- 2 Qualora la domanda sia stata presentata nei termini indicati nel precedente comma, la concessione precedentemente rilasciata è fatta valere fino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio, ferme restando le prescrizioni e gli obblighi in questo contenuti.

- 3 La concessione che giunga a scadenza senza che il concessionario abbia presentato domanda di rinnovo entro i termini previsti si estingue.
- 4 In nessun caso può essere prevista la proroga della scadenza della concessione.

Art. 13

Modifiche e rinuncia alla concessione

- 1 Qualsiasi modifica sostanziale intervenuta nel corso della concessione comporta la riproposizione della domanda per nuova concessione e l'apertura di un nuovo procedimento. Per modifica sostanziale si intende qualsiasi modificazione alla profondità dell'opera di presa, all'uso e/o alla quantità di acqua derivata. E' fatto comunque obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio le variazioni non sostanziali alla concessione rilasciata.
- 2 E' vietato apportare qualsiasi modifica alla derivazione concessa senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio .
- 3 Il titolare può rinunciare alla concessione già rilasciata a favore di altro soggetto sia prima che dopo il rilascio dell'atto concessorio. Il subentrante nelle titolarità dell'atto deve presentare apposita domanda corredata da marca da bollo e redatta sul modello approvato, reperibile presso l'Ufficio o mediante il sito web della Provincia di Roma, allegando una dichiarazione di assenso sottoscritta dal titolare.
- 4 La chiusura dell'opera di presa di acque sotterranee deve essere comunicata alla Provincia di Roma allegando il progetto di chiusura, secondo le indicazioni della normativa vigente e/o da quanto stabilito dall'Ufficio. Successivamente l'Ufficio comunica alla Regione Lazio l'avvenuta chiusura dell'opera di presa per la cessazione del pagamento dei canoni concessori.

Art. 14

Cause di diniego

- 1 Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
 - a) parere non favorevole rilasciato dall'Autorità di Bacino, di cui al precedente art. 11 comma 5;
 - b) inottemperanza alle prescrizioni tecniche indicate nell'atto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
 - c) presenza di reti idriche ed acquedotti mediante cui soddisfare la domanda di acqua ovvero possibilità di utilizzare le strutture consortili per le necessità idriche richieste;
 - d) motivate ragioni ed esigenze di interesse pubblico;
 - e) eventuali domande concorrenti, sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 9 del RD 1775/1933.

Art. 15

Cause di revoca

- 1 Il provvedimento di concessione può essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto, o in caso di rinuncia dell'interessato. Si applica la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- 2 L'autorizzazione è inoltre revocata nel caso in cui non venga ritirata dall'interessato entro i termini previsti, secondo la procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art 16

Rinuncia alla concessione

- 1 La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta all'Ufficio, corredata da progetto di ripristino dello stato dei luoghi, redatto secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dall'Ufficio e deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) dati identificativi del titolare
 - b) elementi utili ad individuare la concessione
 - c) motivazioni che inducono alla rinuncia

Art 17

Pagamento del canone in caso di cessazione

- 1 In ogni caso di cessazione della concessione, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di pronuncia di estinzione, revoca o ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 18

Procedimento per l'applicazione della Legge Regionale 30/2000

- 1 La Provincia, ai sensi della LR 30/2000 ed alla DGR 443/2001, riconosce con proprio atto ricognitivo il diritto di utilizzare e derivare acque sotterranee, per 10 anni dalla data di rilascio dell'atto ricognitivo medesimo, nei limiti di portata e volumi annui definiti in base agli esiti dell'istruttoria. Tale diritto viene riconosciuto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 238/99 captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L. n. 36/94 per una portata inferiore o uguale a 20 l/s ed abbiano presentato apposita domanda entro il 30.06.2001 oppure abbiano presentato la denuncia del pozzo entro il 30.06.2003.
- 2 L'atto ricognitivo viene rilasciato, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino competente e previa verifica dell'avvenuto pagamento dei canoni concessori arretrati, con determinazione dirigenziale. Ad essa viene allegato un disciplinare che prevede le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.
- 3 Costituiscono cause di diniego al riconoscimento del diritto di derivazione ed uso della risorsa:

- a) la possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico richiesto attraverso le reti idriche pubbliche e gli acquedotti;
 - b) motivate ragioni ed esigenze di interesse pubblico.
- 4 In caso di diniego si applica la procedura di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento.
- 5 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla L.R. 30/2000 e alle conseguenti delibere regionali attuative.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO PER LICENZE DI ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI

Art. 19

Modalità di presentazione delle istanze

- 1 La domanda per licenza di attingimento di acque ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni, corredata da marca da bollo, deve essere redatta in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio "Tutela delle acque, suolo e risorse idriche" con proprio provvedimento. L'istanza può essere presentata direttamente presso l'Ufficio competente o inviata tramite raccomandata A/R. I moduli necessari alla presentazione della domanda di licenza di attingimento di acque superficiali sono disponibili al pubblico sul sito internet della Provincia di Roma o presso l'Ufficio competente. E' inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda di autorizzazione.
- 2 Ai sensi del "Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale", adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010 e ss.mm.ii., sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto.
- 3 La domanda incompleta e/o la mancata presentazione, contestualmente alla domanda, della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di cui al comma 2, determinano l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'irricevibilità viene data comunicazione all'interessato.
- 4 Possono presentare domanda coloro i quali abbiano titolo ad utilizzare il terreno su cui deve essere ubicato l'attingimento.
- 5 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno oppure dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero del contratto di affitto o altro titolo idoneo a legittimare la presentazione dell'istanza, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno, se diverso dal richiedente, e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso;
 - b) planimetria catastale e corografia con evidenziato il punto di presa;

- c) relazione, sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, che descriva le opere e nella quale si evidenzia che l'attingimento non altera il regolare regime idrologico né lo stato ecologico del corpo idrico superficiale;
 - d) scheda tecnica sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - e) documentazione fotografica del corpo idrico superficiale nel punto interessato dal prelievo;
 - f) relazione inerente al minimo deflusso vitale del corpo idrico, secondo il sistema di calcolo approvato dall'Autorità di Bacino competente. Nel caso in cui la competente Autorità di Bacino non abbia approvato il sistema di calcolo, dovrà essere utilizzato quello stabilito dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere.
- 6 La documentazione di cui al precedente comma, qualora non allegata alla domanda di licenza di attingimento, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui al precedente comma 1, entro e non oltre giorni 30 dalla presentazione o dall'invio della domanda di licenza. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
- 7 A seguito di archiviazione, il soggetto interessato può riproporre nuova istanza all'Ufficio, secondo le modalità previste al comma 1 di questo articolo e specificando di volere far valere l'eventuale documentazione già allegata alla precedente istanza archiviata, purché ancora valida.

ART. 20

Istruttoria delle istanze

- 1 La licenza di attingimento è rilasciata per attingere acqua da corpi idrici superficiali per mezzo di pompe o opere mobili o semifisse per una portata d'acqua non superiore ai 100 litri al secondo.
- 2 La licenza di attingimento è rilasciata a condizione che non vengano compromesse le condizioni del corpo idrico interessato né gli argini con susseguente pericolo per le utenze preesistenti. Inoltre la licenza è rilasciata a condizione che sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corpo idrico, indicato nella relazione tecnica a corredo della domanda.
- 3 Durante l'istruttoria, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare, viene valutata l'opportunità di effettuare un sopralluogo conoscitivo.
- 4 In caso di istanza di licenza per uso irriguo, si procede ad inviare al competente Consorzio di Bonifica la richiesta di comunicare, entro 30 giorni, se la domanda di acqua possa essere o meno soddisfatta attraverso le strutture consortili presenti sul territorio. Qualora il termine decorra inutilmente, si considera non possibile soddisfare la richiesta di acqua da parte delle strutture consortili operanti sul territorio.
- 4 bis Le licenze di attingimento sono rilasciate con riferimento al terreno da irrigare, intendendosi pertanto ai sensi dell'art. 56 comma 3 del R.D. n. 1775/33,

che le licenze non possono essere rinnovate per più di cinque volte per irrigare la medesima superficie irrigua, come catastalmente identificata.

- 5 In caso di richiesta di licenza di attingimento per uso potabile e/o irriguo (agricolo) e /o zootecnico, l'Ufficio provvede a informare la A.S.L. territorialmente competente.
- 6 Ai sensi della normativa regionale vigente la licenza di attingimento prevede il pagamento di un canone concessorio da versare alla Regione Lazio. La quantificazione e la comunicazione al concessionario dell'ammontare del canone così come le successive verifiche sulla corresponsione del canone medesimo e le eventuali controversie che ne dovessero conseguire, nonché quant'altro connesso al canone o derivante dallo stesso, sono di competenza regionale.

Art. 21

Modalità di presentazione delle istanze di rinnovo della licenza

- 1 In caso di richiesta di rinnovo della licenza, senza che la presa abbia subito modifiche, occorre presentare domanda secondo la procedura indicata all'art. 19 comma 1 di questo regolamento e allegare alla domanda la dichiarazione che non si sono verificate modifiche rispetto alla licenza già concessa, secondo il modello approvato.
- 2 In caso di richiesta di rinnovo della licenza, nel caso in cui la presa abbia subito modifiche, unitamente alla domanda - redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 1 del presente regolamento - occorre presentare la documentazione prevista alle lettere d), e), f), dell'art. 1 c. 5, nonché una relazione sulle modifiche apportate alle opere di attingimento o all'uso o al quantitativo dell'acqua rispetto alla licenza da rinnovare, datata e sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Art. 22

Cause di revoca

- 1 La licenza può essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto. Si applica la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- 2 La licenza è inoltre revocata nel caso in cui non venga ritirata dall'interessato entro i termini previsti, secondo la procedura di cui all'art. 4 del presente regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Giurisdizione

- 1 Ai sensi del Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, l'interessato può proporre ricorso avverso le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione o di licenza di attingimento ovvero avverso il provvedimento di revoca dell'atto di concessione di autorizzazione e di licenza o di diniego degli stessi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche istituito presso la Corte d'Appello di Roma per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Ancona, L'Aquila, Perugia e Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento, ovvero, nelle materie di propria competenza, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Art. 24

Sanzioni

- 1 Le dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità sono punite ai sensi del codice penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- 2 La violazione della normativa in materia di acque quali, tra l'altro, la realizzazione di opere di emungimento (pozzo) ad esclusione di quelle ad uso domestico, la ricerca, la derivazione e l'attingimento di acqua senza autorizzazione, concessione o licenza, o in difformità dalle prescrizioni stabilite nell'atto autorizzativi o la mancata denuncia del pozzo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal R.D. 1775/1933 e dal D.lgs 152/2006.

Art. 25

Normativa di rinvio

- 1 Si applicano ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento le norme sulla certificazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
- 2 Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Art. 26

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo adotta. Lo stesso verrà pubblicato sul sito della Provincia di Roma e verrà trasmesso a tutte le Autorità ed agli Organi aventi competenza in materia e ricadenti nel territorio della Provincia.
2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere

integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni, secondo il procedimento di cui al presente regolamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione di questo Ente che sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento.